

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

n. 21

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'11 al 16 dicembre 2008)

### INDICE

BERSELLI: sul servizio di consulenza legale presso i centri Coop (4-00011) (risp. MARTINAT, <i>sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico</i> )	Pag. 439
BLAZINA: su scritte razziste in Friuli-Venezia Giulia contro la comunità slovena (4-00510) (risp. PALMA, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	441
BUTTI: sulle differenze significative del prezzo del gas alle utenze civili nel territorio della provincia di Como (4-00322) (risp. MARTINAT, <i>sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico</i> )	442
FASANO ed altri: su un episodio accaduto nel corso di una seduta del Consiglio comunale di Valva (Salerno) (4-00527) (risp. DAVICO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	445



BERSELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Si chiede di sapere:

se sia a conoscenza del messaggio della Coop che propaganda l'offerta di consulenza legale, prestata da avvocati, presso i suoi centri di grande distribuzione;

se non ritenga che ciò denoti, a tacer d'altro, una rilevante limitazione della libera concorrenza professionale, risolvendosi innanzitutto nell'interposizione, quale collettore di clientela, di un soggetto economico forte, in favore di legali ad esso facenti capo o comunque collegati;

se sia a conoscenza del fatto che la Giunta dell'Organismo unitario dell'avvocatura italiana, deliberando l'astensione per il 14, 15 e 16 dicembre 2006, ha addotto a motivo anche la circostanza sopra descritta, facendo presente come fosse stato palesemente sconfessato nei fatti uno dei principali obiettivi dichiarati dalla contestata normativa pseudo-liberalizzatrice introdotta con il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (cosiddetto Bersani), che era proprio la promozione della libera concorrenza;

quale sia il giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri su quanto sopra esposto e quali iniziative urgenti di competenza intenda adottare per impedire un vero e proprio mercato delle prestazioni professionali di assistenza e consulenza legale.

(4-00011)

(14 maggio 2008)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In via preliminare, si fa presente che le disposizioni contenute nell'art. 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, consentono al professionista maggiore libertà nell'offerta di servizi professionali, assicurando ai consumatori un'effettiva facoltà di scelta e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato.

In particolare, il citato articolo 2 ha disposto l'abolizione dell'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime ed ha consentito ai professionisti la possibilità sia di utilizzare la pubblicità per far conoscere le caratteristiche dei servizi offerti, che di fornire servizi professionali di tipo interdisciplinare attraverso l'istituzione di società o associazioni formate da soggetti con diverse specializzazioni (architetti, avvocati, commercialisti).

La possibilità per i clienti degli esercizi di vendita di usufruire di un'offerta di consulenza legale a prezzi vantaggiosi rispetto a quelli solitamente praticati potrebbe incrementare la concorrenza nel settore legale favorendo la diffusione di simili formule, anche attraverso meccanismi

di convenzione, con il risultato di aumentare le offerte di servizio a vantaggio per i consumatori.

Per quanto riguarda, in particolare, le modalità di svolgimento del servizio di consulenza legale presso i centri Coop, da informazioni acquisite presso la «Coop Lombardia», risulta che il servizio è stato attivato in 18 esercizi, di cui 11 ubicati a Milano.

Tale servizio consiste in attività di «consulenza» e di mero «orientamento legale» volta a fornire, esclusivamente ai soci, informazioni giuridiche di carattere generale in merito a singole tematiche individuate di volta in volta e, comunque, non comporta attività di «patrocinio legale».

È da specificare che, frequentemente, i servizi di orientamento legale e di consulenza sono previsti a favore dei cittadini, da enti pubblici e non, per fornire informazioni qualificate sulla normativa che regola determinate materie, sui diritti riconosciuti dalla legge, sui loro presupposti e sulle possibilità applicative.

Al riguardo, si evidenzia che presso le Coop l'attività di consulenza è limitata esclusivamente ad alcune specifiche materie di diritto civile, indicate nella scheda che il socio deve sottoscrivere per ottenere l'appuntamento con il professionista. Il nome degli avvocati che svolgono il servizio non è pubblicizzato e le locandine e i pieghevoli che indicano le modalità ed i limiti del servizio sono esposte esclusivamente all'interno dell'Ufficio soci e non nell'area di vendita.

Inoltre, la remunerazione degli avvocati non è a carico del socio, per il quale il servizio è gratuito, ma della Cooperativa sulla base dell'attività svolta e secondo una tariffa determinata nel contratto. La consulenza fornita ai soci non prevede il rilascio di pareri scritti ma si esaurisce in un unico colloquio orientativo.

Si evidenzia, inoltre, che sia il servizio fornito che le modalità di svolgimento dello stesso sono stati esplicitamente approvati nel dicembre 2006 dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Cremona, il quale ha autorizzato direttamente gli avvocati, che ne avevano fatto richiesta, all'espletamento del servizio di consulenza nel rispetto delle condizioni indicate nella documentazione fornita dalla Cooperativa.

A tal proposito, si segnala che della questione sono stati informati anche altri ordini degli avvocati delle province lombarde, i quali non hanno espresso obiezioni al riguardo.

Si precisa, infine, che il Governo affronterà il tema delle liberalizzazioni e della promozione della concorrenza in modo non pregiudiziale, ponendo particolare attenzione anche alle problematiche che sulla materia sono state evidenziate nell'interrogazione, al fine di fornire, nella salvaguardia della necessaria professionalità, comunque richiesta nell'esercizio delle suddette attività, le dovute garanzie di tutela al cittadino consumatore.

*Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*

MARTINAT

(10 dicembre 2008)

BLAZINA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nella regione Friuli-Venezia Giulia, ed in particolare nelle aree in cui storicamente vive la minoranza linguistica slovena, le varie insegne toponomastiche (bilingui) e diverse strutture pubbliche (monumenti, scuole, eccetera) vengono imbrattate con parole o frasi ingiuriose e offensive nei confronti di tale comunità e della vicina Slovenia, anche con il ricorrente uso di simbologia nazifascista;

questo fenomeno, peraltro presente da molti anni soprattutto nella provincia di Trieste, sta assumendo negli ultimi mesi proporzioni preoccupanti; le ultime scritte sono state rilevate nei comuni di Zgonik – Sgonico e Dolina – San Dorligo della Valle;

nonostante i Sindaci e le altre autorità locali abbiano più volte espresso profonda preoccupazione per il continuo ripetersi di tali atti, richiamando la necessità di un più capillare controllo del territorio, nonché il pronto accertamento delle responsabilità e l'individuazione dei colpevoli, sinora non si è provveduto in tal senso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tali vicende, che oltre a danneggiare beni pubblici, mirano a diffondere un clima di intolleranza e di odio etnico, che con grande fatica in questi anni si è cercato di contrastare, profondendo grande impegno per la convivenza e la pacificazione, nonché per rafforzare i rapporti di amicizia con la vicina Slovenia;

se intenda adoperarsi affinché, anche con l'aumento delle risorse per la sicurezza ed il controllo del territorio, si possa garantire un incremento dell'attività di prevenzione e repressione, considerando le gravi ripercussioni che tali molteplici e ricorrenti episodi di vandalismo generano nella popolazione locale e nella vicina Slovenia.

(4-00510)

(10 settembre 2008)

RISPOSTA. – Effettivamente, nei territori citati, negli ultimi mesi si sono verificati episodi di imbrattamento di cartelli o altro tipo di segnaletica stradale con vernice *spray*.

Il tenore delle scritte e la simbologia utilizzata sono riconducibili a posizioni politiche di estrema destra.

Il Prefetto di Trieste, in sede di riunione di coordinamento, ha dato disposizioni per un incremento delle pattuglie, anche in orario notturno, sul territorio della provincia, in modo particolare nelle zone dove è più forte la presenza della minoranza linguistica slovena, a fine di prevenire e reprimere gli episodi segnalati nell'interrogazione.

Di tutti gli imbrattamenti rilevati la Questura di Trieste ha dato comunicazione alla locale Procura della Repubblica.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

PALMA

(9 dicembre 2008)

BUTTI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

negli ultimi anni le tariffe dei servizi «a rete» sono diventate voci di spesa sempre più onerose per la famiglie italiane vessate dal cosiddetto caro-vita;

in particolare, l'interrogante si riferisce al costo del gas naturale nel territorio della provincia di Como, facendosi portavoce delle istanze dei cittadini del comune di Maslianico e non solo;

come risulta dall'articolo pubblicato il 7 marzo 2008 sul quotidiano «La Provincia», intitolato «Esposti per il gas più caro del 30%», i cittadini dei comuni di Maslianico, Cernobbio, Argegno, Mezzegra e Lenno si vedono recapitare dal gestore Enel-Gas, bollette più care del 30 per cento rispetto ai limitrofi comuni di San Fermo della Battaglia e della stessa città di Como;

dopo numerosi esposti presentati senza un riscontro, il 10 giugno 2008 l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato ha risposto all'istanza presentata da alcuni cittadini di Maslianico circa le consistenti differenze nelle tariffe del gas;

l'Antitrust ha motivato tali differenze affermando che, nel caso in oggetto, risulta che Maslianico, Cernobbio, Argegno, Mezzegra e Lenno appartengono all'ambito tariffario di Cernobbio, mentre Como e San Fermo della Battaglia fanno parte dell'ambito tariffario di Como;

la principale fonte di differenza tra gli ambiti di Cernobbio e di Como è data dalla componente della tariffa di vendita che remunera l'attività di distribuzione del gas naturale (cosiddetta componente TD), che risulta essere significativamente più alta per l'ambito di Cernobbio;

tale differenza, secondo l'Antitrust, deriva dall'applicazione in ciascun ambito della metodologia di calcolo della componente TD, prevista dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;

la differente tariffazione è da imputarsi ad un maggiore costo che l'impresa che distribuisce il gas nell'ambito tariffario di Cernobbio deve sopportare, rispetto a quelli cui deve far fronte il distributore operante nell'ambito tariffario di Como;

il più alto costo di distribuzione del gas previsto per l'ambito territoriale di Cernobbio sembra dovuto alla maggiore ampiezza del territorio e alla popolazione più dispersa, rispetto all'ambito territoriale di Como;

la diversa tariffa di vendita per maggiori costi di distribuzione nell'ambito di Cernobbio, rispetto all'ambito di Como, risulta all'interrogante ancora più assurda se si guarda alle distanze tra le località, distanze che sono decisamente esigue;

i maggiori costi di distribuzione riconosciuti dal regolatore al distributore del gas naturale dell'ambito di Cernobbio vengono coperti da una componente tariffaria che il venditore di gas nell'ambito tariffario di Cernobbio va ad addebitare al cliente finale, con un consistente aggravio della bolletta energetica;

l'autorità *antitrust* è più volte intervenuta, presso il Consiglio dei ministri ed il Parlamento, per sottolineare la necessità di procedere in tempi brevi ad un'aggregazione degli ambiti tariffari attualmente esistenti;

a breve il Sindaco di Maslianico avvocato Luppi, insieme al Sindaco di Cernobbio signora Saladini, presenterà un documento unitario con gli altri Comuni interessati (circa un'ottantina) presso la Regione Lombardia,

si chiede di sapere quali misure di propria competenza intenda adottare il Governo per promuovere una diversa definizione degli ambiti tariffari, volta a ridurre il numero attraverso un'opportuna aggregazione che potrebbe significativamente alleviare la differenza riscontrata e costituire un importante beneficio a favore dei consumatori.

(4-00322)

(11 luglio 2008)

RISPOSTA. – I criteri generali inerenti al servizio di distribuzione del gas naturale in Italia sono contenuti nel decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il cui articolo 14, comma 1, precisa che l'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il medesimo comma dispone che il servizio sia affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 3 dello stesso articolo del decreto legislativo n. 164 del 2000 prevede che i suddetti contratti di servizio regolino la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, l'equa distribuzione del servizio sul territorio, gli aspetti economici del rapporto, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell'ente che affida il servizio, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni di recesso anticipato dell'ente stesso per inadempimento del gestore del servizio.

In base, invece, al comma 6, sempre dell'articolo 14, nel rispetto degli *standard* qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, la gara è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualità e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

Il comma 7 attribuisce agli enti locali – Comuni, Unioni di Comuni e Comunità montane ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 14 – la competenza relativa allo svolgimento della procedura di gara. Ove l'ente locale non provveda entro i termini stabiliti, è previsto che la Regione interessata avvii la procedura di gara, anche attraverso la nomina di un Commissario *ad acta*.

Ciò premesso, la differenza del prezzo del gas alle utenze civili tra i Comuni di Maslianico, Cernobbio e Como dipende dalle diverse tariffe di

distribuzione applicate dai distributori, in base ai criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per i diversi ambiti tariffari, e quindi dipende dalla attuale eccessiva frammentazione delle concessioni di distribuzione di gas (circa 6.100 in Italia) e del conseguente elevato numero di società di distribuzione (circa 310).

Proprio per ovviare a tali problemi, in vista della prossima scadenza entro il biennio 2009-2011 della quasi totalità delle concessioni esistenti e per evitare un eccessivo numero di gare bandite dai singoli Comuni, con l'articolo 46-*bis* (Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas) della legge 29 novembre 2007, n. 222, concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, Suppl. ordinario n. 249/L, e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), sono state dettate disposizioni volte all'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e la successiva definizione degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel corso del procedimento avviato con deliberazione 2 aprile 2008, ARG gas 9/08, ha predisposto a tal fine il documento DCO 15/08 «Ipotesi per la formulazione di proposte in materia di individuazione di bacini ottimali di utenza» presentando, per finalità di consultazione, i primi orientamenti dell'Autorità in relazione alle proposte rientranti nelle previsioni.

Il documento di consultazione ha rilevato dall'analisi dei sistemi di distribuzione del gas naturale di alcuni Paesi europei (quali Gran Bretagna, Francia e Spagna) che nei principali Stati d'Europa, eccezion fatta per la Germania, il numero delle imprese di distribuzione è molto limitato.

Il documento in parola, ritenuto che l'attività di distribuzione risulta caratterizzata dalla presenza di economie di scala e, in considerazione dei dati di settore relativi all'anno 2006, ha determinato una soglia minima per ciascun bacino di utenza intorno ai 250.000-350.000 punti di riconsegna serviti.

Con l'articolo 23-*bis* della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2008 – Suppl. ordinario n. 196, è prevista una disciplina generale sui servizi pubblici locali.

Il predetto articolo ha disposto, al comma 7, che siano le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza unificata, a definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento dell'economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonché l'integrazione



di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.

*Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*

MARTINAT

(10 dicembre 2008)

FASANO, COMPAGNA, PARAVIA, ESPOSITO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il Sindaco di Valva (Salerno), avvocato Michele Cuzzo, nel corso della seduta del Consiglio comunale del 5 settembre 2008, subiva un'aggressione da parte del consigliere Corona, il quale, dopo aver inveito e rivolto frasi ingiuriose all'indirizzo dell'avvocato Cuzzo, è poi passato alle vie di fatto colpendolo con pugni al petto fino a farlo rovinare per terra;

detta aggressione non ha avuto conseguenze più gravi solo per il pronto intervento degli altri consiglieri comunali;

il Sindaco è stato costretto a sospendere la seduta di Consiglio e, quindi, è stato trasportato all'ospedale di Oliveto Citra per le prime cure;

tali atteggiamenti aggressivi e poco rispettosi verso il Sindaco da parte della minoranza, ed in particolare da parte del consigliere Corona, si ripetono sistematicamente ad ogni seduta del Consiglio comunale,

gli interroganti chiedono di sapere se e, del caso, quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda prendere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di ripristinare l'ordine e la legalità in seno al Consiglio comunale di Valva, oggi ostaggio di una minoranza che mostra di essere poco incline al rispetto delle regole democratiche e che cerca di imporre con la forza ed il ricorso alla violenza fisica la propria volontà.

(4-00527)

(16 settembre 2008)

RISPOSTA. – Il 5 settembre 2008 nel Comune di Valva (Salerno), nel corso della seduta del Consiglio, il Sindaco e un consigliere comunale di minoranza a seguito di un acceso diverbio e presumibilmente a causa di vecchi rancori risalenti alla recente campagna elettorale, si sono vicendevolmente spinti e strattonati.

A seguito dell'episodio, entrambi sono ricorsi alle cure sanitarie del vicino Ospedale civile di Oliveto Citra (Salerno), dove sono stati medicati per lievi ecchimosi e contusioni e subito dimessi con una prognosi di tre giorni per il Sindaco e di cinque per il Consigliere.

Tutti e due gli amministratori locali, ciascuno dal proprio punto di vista, hanno lamentato al Prefetto di Salerno atteggiamenti di ostilità e di mancanza del rispetto delle più elementari regole democratiche nella gestione della cosa pubblica e, in particolare, il Sindaco ha chiesto maggior attenzione sulla situazione del Comune.

Il 12 settembre, nel corso di una riunione di Coordinamento interforze appositamente convocata sull'argomento, il Prefetto ha invitato il Comandante provinciale dei Carabinieri a disporre immediati accertamenti in merito alla conflittualità esistente tra le opposte fazioni politiche, al fine di evitare eventuali riflessi negativi sulla situazione generale dell'ordine pubblico del territorio.

In attesa degli esiti degli accertamenti sono state prorogate le misure di tutela, già disposte in favore del Sindaco.

La vicina Stazione dei Carabinieri di Colliano (Salerno), competente territorialmente, nell'informare dell'accaduto l'autorità giudiziaria ha provveduto ad assicurare una maggior presenza nel territorio di Valva, specie in occasione delle riunioni del Consiglio comunale.

Al momento, nessun ulteriore provvedimento può essere assunto da questa amministrazione che, come è noto, esercita il controllo sugli organi degli enti locali, nei casi previsti dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, predisponendo gli atti finalizzati allo scioglimento e adottando i provvedimenti di rimozione o di sospensione degli amministratori locali.

Nel caso di specie non si sono concretizzate le ipotesi previste dalla vigente normativa.

Ciononostante, questa amministrazione continuerà a seguire la vicenda e non mancherà di assumere ogni utile iniziativa, nel quadro delle proprie competenze, al fine di assicurare il corretto svolgimento della vita democratica ed istituzionale dell'ente.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

DAVICO

(5 dicembre 2008)

---



